



dal 28.11.09 a 13.12.09

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO



Codice ente 10081	Protocollo n. 0 <i>14468</i>
DELIBERAZIONE N. 28 in data: 28.11.2009 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: COSTITUZIONE UNIONE DEI COMUNI - APPROVAZIONE
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilanove** addi **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - CAPUTO ANTONIO	P
2 - LISTA LUIGI	P	11 - FERRAZZANO PIETRO	A
3 - DI FEO BIAGIO	P	12 - PINTO DOMENICO	P
4 - D'ARIENZO FRANCO	P	13 - CAMMAROTA ANTONIETTA	P
5 - PISAPIA SILVIA	P	14 - DE MARCO ELIGIO BIAGIO	P
6 - GIORDANO GIOVANNI	P	15 - MORINELLI FRANCO	P
7 - PINTO ANGELO	A	16 - D'AIUTO DANIELE	P
8 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	17 - GIORDANO PASQUALE	P
9 - MONDELLI PASQUALE	P		

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Assiste il Vice Segretario Comunale **D.ssa Anna Caruso** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **GIORDANO DOMENICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 402 del 26.11.2009

Oggetto: COSTITUZIONE UNIONE DEI COMUNI - APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - - PROVVEDIMENTI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to d.ssa Anna Caruso

IL RAGIONIERE

F.to Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
- Assessore al ramo
- Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

IL SINDACO

Premesso:

- o che la convergenza di intenti tra questa Amministrazione e quella dei Comuni di Pollica e San Mauro Cilento si concretizza sempre più spesso nell'adozione di provvedimenti di contenuto omogeneo;
- o
- o Che tale convergenza di indirizzo e di azione trova ragione nella obiettiva rilevazione di prospettive di sviluppo socio-economico delle rispettive comunità locali in larga parte concordi, fondate sulla loro sostanziale omogeneità strutturale e sociale;
- o
- o Che le prospettive della finanza pubblica di progressivo decremento nella disponibilità di risorse derivate da trasferimenti di enti terzi, sollecitano l'esigenza di ben valutare ogni percorso efficace al reperimento delle risorse necessarie per lasciare non solo inalterata

- l'entità e la qualità delle prestazioni attualmente rese dalla comunità locale, ma, per quanto possibile, elevarne tanto il numero quanto la complessiva efficacia;
- Che l'esigenza di dare forma compiuta a detti processi ha determinato queste Amministrazioni ad avviare un'analisi congiunta sulla fattibilità e sull'opportunità di ipotesi di gestione associata di funzioni e servizi pubblici;
 -
 - Che gli studi prodotti dimostrano che l'Unione di Comuni determinerà, in relazione ai servizi e alle funzioni gestite per suo tramite, non trascurabili economie di spesa e un sensibile miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni pubbliche oggetto del trasferimento;
 -
- DATO ATTO che tale prospettiva di azione è stata oggetto sia di un approfondito esame da parte dei Sindaci interessati che, dopo aver esaminato dettagliatamente la proposta di Statuto, ne hanno riconosciuto la validità ed auspicata la tempestiva adozione, addivenendo all'intento di costituire l'Unione dei Comuni Velini” ;
- - che per realizzare forme di integrazione - mirate a favorire una gestione di servizi e compiti in scala strategicamente ed economicamente più congruente - la Regione Campania ha inteso accompagnare questi processi di unificazione o di strutturata cooperazione fornendo, specialmente nella fase di primo impianto, le risorse finanziarie occorrenti a mettere in piedi poli di servizio specializzati;
 - che, al fine di implementare nelle migliori condizioni l'erogazione in forma unitaria di funzioni, compiti e servizi a livello sovracomunale e di perseguire con efficacia gli obiettivi sottesi alla gestione associata degli stessi, l'ordinamento giuridico prevede espressamente la possibilità di ricorrere all'istituto della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (art. 30, comma 4, Dlgs. N. 267/2000);

VISTO lo schema di atto costitutivo e di Statuto dell'Unione dei Comuni Velini oggetto di confronto e condivisione con gli altri comuni aderenti ed anche per questo ritenuto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione viene giudicata urgente e non procrastinabile in quanto:

- rappresenta il momento conclusivo di un processo, anche di studi e di ricerca, avviato dai Comuni aderenti;
- permette all'Unione dei Comuni di nascere in tempi brevi, in linea con la forte spinta che, in questa direzione proviene tanto dal legislatore nazionale che da quello regionale;
- permette, infine, l'accesso ai finanziamenti previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 18 settembre 2008, di approvazione della *“Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale”* e successiva deliberazione n. 1198 del 3 luglio 2009 con cui la Giunta Regionale della Campania ha approvato, ai sensi del punto 5.2 paragrafo 2 della Disciplina, apposito atto di indirizzo finalizzato all'emanazione del Bando per l'assegnazione del **Contributo di Attivazione anno 2009**;

VISTO l'art.32 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il D.M. 1° settembre 2000, n.318 (GURI n.257 del 3.11.2000);

Visti i pareri previsti ai sensi del D.Lgs 267/00,

PROPONE

- 1) di costituire, per quanto esposto in premessa, insieme ai Comuni di Pollica e San Mauro Cilento una Unione dei Comuni per l'esercizio in forma associata e coordinata di alcune funzioni e servizi denominando l'Unione come segue: UNIONE DEI COMUNI VELINI;
- 2) di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Ente "UNIONE DEI COMUNI VELINI", negli schemi che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di procedere a trasferire in capo alla costituenda UNIONE DEI COMUNI VELINI le seguenti funzioni: Asili nido, Gestione beni del patrimonio immobiliare, Polo catastale, Sit e cartografia, Anagrafe/statistica, Trasporto scolastico;
- 4) di conferire mandato al Sindaco a sottoscrivere, a nome e nell'interesse dell'Amministrazione l'Atto costitutivo dell'Unione;
- 5) di dare atto che l'Atto costitutivo allegato rappresenta lo schema contenente gli elementi essenziali e verrà integrato tecnicamente in sede di stipula;
- 6) Di dichiarare la presente, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASALVELINO (SA)

Provincia di Salerno

REPUBBLICA ITALIANA REP. N° /2009

Atto costitutivo dell'Unione" _____".

L'anno DUEMILANOVE, il giorno _____ del mese di novembre, nella sede Municipale del Comune di _____ e nell'ufficio di Segreteria, innanzi a me Dott. _____ Segretario del Comune di _____ ed in tale qualità autorizzato a riceverne gli atti in forma pubblico- amministrativa, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso rinunciato.

SONO PRESENTI

i Signori:

1-Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella veste di Sindaco del Comune di _____ con sede in _____, via _____ n. _____, ove domicilio per la carica, codice fiscale _____ e partita IVA _____ in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

2-Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella veste di Sindaco del Comune di _____ con sede in _____, via _____ n. _____, ove domicilio per la carica, codice fiscale _____ e partita IVA _____ in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____);

3-Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella veste di Sindaco del Comune di _____ con sede in _____, via _____ n. _____, ove domicilio per la carica, codice fiscale _____ e partita IVA _____ in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____);

I componenti cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

tra i Comuni di:

_____ (abitanti _____ Kmq.);

_____ (abitanti _____ Kmq.);

_____ (abitanti _____ Kmq.);

rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita con il presente atto, l'Unione dei Comuni denominata "_____", Ente locale autonomo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle Autonomie locali.

Essa ha sede nel Comune di _____, via _____

L'Unione è costituita per l'esercizio di funzioni e servizi propri dei Comuni che la

compongono, indicate nell'apposito statuto ed ha lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l'intero territorio dell'Unione, conservando in capo ai singoli Enti la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'Unione ed i rapporti tra l'Unione e i Comuni che vi aderiscono sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Detto statuto, unitamente al presente atto costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Lo Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai componenti che lo firmano con me Ufficiale Rogante.

Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, eletti secondo le modalità stabilite dal suddetto Statuto.

Le parti intervenute precisano che le norme statutarie richiamate troveranno applicazione purché compatibili con le sopravvenute disposizioni normative.

L'Unione è costituita per un periodo di tre anni, tacitamente rinnovabili, salvo diverse decisioni da parte dei Comuni uniti.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati (a), b), c), ecc.) ad eccezione dell'allegato "e" (*Statuto*).

Le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico della Unione dei Comuni e verranno anticipate dal Comune di _____ per consentire gli adempimenti consequenziali al presente atto ed essere successivamente rimborsate dall'Ente così costituito.

Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su n. _____ fogli resi legali per n. _____ facciate intere e sin qui righe_____.

Letto ai componenti, a mia domanda viene approvato, dichiarato conforme alla loro volontà e con me sottoscritto:

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

L'Ufficiale Rogante Segretario Comunale di _____

Dott

STATUTO
UNIONE DEI COMUNI VELINI
di
Casal Velino, Pollica e San Mauro Cilento

Indice

titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI.

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Obiettivi prioritari
Articolo 4	Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
Articolo 5	Sede, Stemma e gonfalone
Articolo 6	Durata
Articolo 7	Recesso

titolo II

COMPETENZE

Articolo 8	Oggetto
Articolo 9	Ulteriori trasferimenti di competenze

titolo III

ORGANI di GOVERNO

Capo I

Organi dell'Unione

Articolo 10	Organi
-------------	--------

Capo II

Consiglio dell'Unione

Articolo 11	Composizione del Consiglio
Articolo 12	Competenze
Articolo 13	Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 14	Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Capo I

Il Presidente e Giunta dell'Unione

Articolo 15	Elezione del Presidente
Articolo 16	Composizione e nomina della Giunta
Articolo 17	Il Presidente
Articolo 18	Il Vice Presidente
Articolo 19	La Giunta
Articolo 20	Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

- Articolo 21 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
Articolo 22 Normativa applicabile

titolo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 23 Principi generali
Articolo 24 Principi in materia di gestione del personale
Articolo 25 Principi di collaborazione
Articolo 26 Direzione dell'organizzazione
Articolo 27 Segretario dell'Unione

titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 28 Principi della partecipazione

titolo VI

FINANZA E CONTABILITA'

- Articolo 29 Finanza e fiscalità dell'Unione
Articolo 30 Bilancio e programmazione finanziaria
Articolo 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario
Articolo 32 Revisione economica e finanziaria
Articolo 33 Affidamento del servizio di tesoreria

titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme Transitorie

- Articolo 34 Atti regolamentari
Articolo 35 Segretario provvisorio
Articolo 36 Fondo spese

Capo II

Norme Finali

- Articolo 37 Inefficacia delle nonne regolamentari comunali incompatibili
Articolo 38 Proposte di modifica dello Statuto
Articolo 39 Norma finale

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

Il presente statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali di Casal Velino, Pollica e San Mauro Cilento, tutti appartenenti alla Provincia di Salerno, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione., le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata "UNIONE DEI COMUNI VELINI". L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. L'adesione di altri Comuni contermini che ne facciano richiesta è sempre possibile, previa modifica del presente statuto.

Art. 2 Finalità

E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

L'Unione di Comuni " UNIONE DEI COMUNI VELINI ", secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea e delle Autonomie locali, delle leggi in materia di decentramento amministrativo e del federalismo, nonché del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

L'Unione di Comuni " UNIONE DEI COMUNI VELINI ", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.

L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Salerno, della Regione Campania, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

L'Unione coincide di norma con l'ambito territoriale giudicato ottimale per contiguità, affinità amministrative, etniche, culturali, economiche, etc., per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art. 3 Obiettivi prioritari

Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

1. La tutela e lo sviluppo del patrimonio umano, storico, culturale insieme a quello socioeconomico dei territori dei Comuni costituenti l'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
2. La preservazione e la valorizzazione del territorio, quale principale attore dello sviluppo autonomo, duraturo ed autopropulsivo, attraverso sinergiche azioni di presidio e di monitoraggio continuo, collegate alle attività agricole, al miglioramento delle produzioni locali;
3. La realizzazione di adeguati interventi e di infrastrutture integrate per facilitare l'insediamento delle imprese, comprese anche quelle agro alimentari, che ricorrono all'innovazione ed alla ricerca scientifica e tecnologica;
4. Lo sviluppo della cultura dell'accoglienza e del turismo, attraverso una efficiente rete di comunicazioni materiali ed immateriali, nonché iniziative mirate di marketing dell'ambito territoriale, per la migliore conoscenza e fruibilità dei luoghi, delle tradizioni culturali locali, con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori compresi nell'Unione;
5. Il recupero ed il potenziamento delle attività economiche locali, per lo sviluppo e l'occupazione dell'intero ambito, nel rispetto della dignità, della pari opportunità e dei diritti umani e per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
6. La condivisione di strategie, di dotazioni professionali e di risorse finanziarie finalizzate a soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, per la gestione associata delle funzioni e dei servizi dell' "UNIONE DEI COMUNI VELINI";
7. L'elevazione della qualità della vita, attraverso le disponibilità di maggiori risorse economiche da reinvestire sul territorio, determinata dall'erogazione degli incentivi finanziari statali e regionali e dalle economie derivanti dalla gestione associata di funzioni e servizi;
8. La ridefinizione delle politiche sociali, coerentemente alle linee di programmazione approvate dalla Regione Campania, attraverso il sistema integrato di interventi e dei servizi sociali, in attuazione della Legge n. 328/2000 e del Piano nazionale, quale momento strategico di primaria importanza, per il rilancio e lo sviluppo delle Comunità locali facenti parte dell' "UNIONE DEI COMUNI VELINI", finalizzato alla tutela dell'infanzia, all'integrazione sociale degli anziani e dei cittadini svantaggiati, all'inserimento degli stessi nella cittadinanza attiva, con la predisposizione di "interventi partecipati, socialmente condivisi, verificabili, qualitativamente significativi ed efficaci";
9. La promozione di tutte le altre possibili iniziative di sviluppo da attuare nel citato ambito territoriale, con l'utilizzo dei finanziamenti, messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea (Patti territoriali, programmi integrati di sviluppo socioeconomico, di promozione e formazione scolastica, piano di trasporti intercomunali, progetti portanti di opere pubbliche per

ambito territoriale, aree ecologicamente attrezzate, interventi strutturali diversi per la rottura degli equilibri di stagnazione delle aree depresse come l'ambito territoriale precostituito dall'Unione, ecc.);

10. L'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse, nonché ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

11. Le iniziative adeguate per esercitare una efficace influenza sugli Organismi sovra-comunali, per la piena attuazione dei principi di autonomia statutaria, finanziaria e programmatica delle risorse attribuite e/o in corso di assegnazione; all'uopo l' " UNIONE DEI COMUNI VELINI " concorre insieme alla Regione Campania alla programmazione partecipata delle risorse finanziarie necessarie da localizzare sul territorio dei Comuni aderenti; l'Unione potrà richiedere alla Provincia di Salerno in relazione alle competenze istituzionali di quest'ultima, gli interventi di supporto e di coordinamento opportune;

12. Il mantenimento di costanti e costruttivi rapporti con le diverse Istituzioni e con le altre Unioni limitrofe, al fine di ricercare tutte le forme di collaborazione possibili, per la promozione e lo sviluppo del territorio interessato, anche attraverso la individuazione e/o la stipula di determinati intese e/o accordi.

Art. 4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

L'azione amministrativa dell' "UNIONE DEI COMUNI VELINI " tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione degli impegni diversi ed in genere di tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a tre anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il triennio.

Art. 5

Sede, stemma e gonfalone

L'Unione ha sede nel Comune di Casal Velino – Piazza XXIII Luglio, 6 – presso i locali della sede comunale.

L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6

Durata

L'Unione è costituita a tempo determinato di anni 3, ed è tacitamente rinnovabile, se non viene adottata delibera consiliare di scioglimento entro il penultimo mese dell'anno di scadenza

Art. 7

Recesso

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall' 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato, fatti salvi i diritti dei terzi:

a) all'Unione che li gestisce anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

b) ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi,

In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b).

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria (fondamentale) o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.

E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- SERVIZI TRIBUTARI;
- POLIZIA MUNICIPALE;
- GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE;
- GESTIONE DEL TERRITORIO (POLO CATASTALE);
- SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE;
- SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E DEGLI ESPROPRI;
- TRASPORTO SCOLASTICO;
- RACCOLTA DIFFERENZIATA;
- SPORTELLO UNICO PER LO SVILUPPO LOCALE PUBBLICO E PRIVATO/
PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' IMMATERIALI PER IL TERRITORIO;
- SERVIZI CIMITERIALI;
- SERVIZI INFORMATICI E CED;
- UFFICIO GARE E CONTRATTI (GESTIONE APPALTI ED ADEMPIMENTI TELEMATICI).

L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art. 9 sono adottati dalle singole Giunte comunali, nei quali provvedimenti sono disciplinati la data del trasferimento, i rapporti tra gli Enti e gli eventuali profili successivi. Successivamente il Consiglio dell'Unione delibererà il recepimento delle competenze.

Art. 9

Ulteriori trasferimenti di competenze

Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 NOVEMBRE dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo, e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, .dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione, lì conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 dell' art.7.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

CAPO I Organi dell'Unione

Art. 10 Organi

Sono organi dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta .

L'espletamento delle funzioni relative alle summenzionate cariche sono svolte senza percepire le indennità di funzione ed altro, salvo modifica del presente articolo dopo la scadenza del primo triennio di vigenza dell'Unione.

CAPO II Consiglio dell'Unione

Art. 11

Composizione del Consiglio

Il Consiglio dell'Unione è composto da n. 3 Consiglieri Comunali dei Comuni partecipanti oltre il Presidente, che s'identifica nel Presidente dell'Ente Unione.

Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno i n.3 membri di sua spettanza garantendo la rappresentanza delle minoranze con la nomina di n.1 Consigliere appartenente allo schieramento di opposizione.

Nel caso di elezioni amministrative, fino all'insediamento dei rappresentanti eletti dai nuovi Consigli comunali restano in carica nell'Assemblea i precedenti rappresentanti, anche se hanno cessato di far parte del Consiglio Comunale che li ha espressi.

Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale ai sensi delle norme vigenti, il Sindaco e i rappresentanti eletti nell'Assemblea dal Consiglio Comunale disciolto sono sostituiti ad ogni effetto negli organi dell'Unione dal Commissario straordinario nominato con D.P.R.

Sono applicabili ai Consiglieri dell'Unione le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopraggiunte, previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali in quanto applicabili.

Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti .

La partecipazione dei Consiglieri dell'Unione alle adunanze collegiali ed alle Commissioni eventualmente costituite è gratuita.

Art. 12

Competenze

Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto;

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente.

Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche

sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione gli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Ente Unione.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge gli sono attribuite e resta in carica per l'arco temporale in cui è Presidente dell'Ente medesimo.

Art 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.

I Consiglieri esercitano le proprie funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.

La partecipazione alle adunanze collegiali è gratuita.

Art. 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione .

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione, appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Capo III

II Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 15

Elezione del Presidente

Nel corso della prima seduta consiliare, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore o da chi legalmente lo sostituisce, il Consiglio - a rotazione- formalizza la nomina del Presidente dell'Unione , che durerà in carica 1 anno.

L'incarico di Presidente dell' "UNIONE DEI COMUNI VELINI" viene successivamente assolto da ciascun Sindaco dei Comuni aderenti, a rotazione, per un periodo di tempo pari ad anni 1 , decorrenti dalla data della relativa deliberazione consiliare di nomina e, comunque, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 16

Composizione e nomina della Giunta

La Giunta è composta, oltre che dal Presidente dell'Unione , dai Sindaci dei Comuni associati, tra cui un Vice Presidente.

Ciascun Sindaco dei Comuni associati può motivatamente indicare al Presidente dell'Unione - per la nomina ad Assessore- il proprio Vice-Sindaco o altro Consigliere comunale.

Gli Assessori sono formalmente nominati e delegati "ratione materiae" dal Presidente dell'Unione, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 18

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente, che lo sceglie tra i componenti della Giunta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

Il Vice-Presidente resta in carica quanto il Presidente che lo ha nominato.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 19

La Giunta

La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento dell'Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei Funzionari ai quali siano state attribuite funzioni di gestione.

Art. 20

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione e devono essere da questi accolte.

Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa, individuando un Consigliere dell'Unione proveniente dal medesimo Ente e dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 21

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio.

Nei casi previsti dai commi precedenti, gli Organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 22

Normativa applicabile

Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23

Principi generali

L'organizzazione degli Uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli Uffici e dei connessi servizi, è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

L'Unione dispone di Uffici propri e può avvalersi degli Uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.25.

Art. 24

Principi in materia di gestione del personale

L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

Il personale dipendente è inquadrato, anche part-time, nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e di flessibilità operativa.

Art. 25

Principi di collaborazione

L' "UNIONE DEI COMUNI VELINI " ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, eventualmente assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli Uffici comunali (anche con delega per materia di competenza) è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione, tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 26

Direzione dell'organizzazione

Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un Direttore , al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione.

Art. 27

Segretario-Direttore Generale dell'Unione

Il Segretario dell'Unione, regolarmente iscritto all'Albo- Sez. Regionale della Campania - è individuato, successivamente alla formalizzazione della nomina del Presidente, tra i Segretari comunali titolari di una delle segreterie dei Comuni che aderiscono all'Unione. La nomina è a scelta discrezionale del Presidente dell'Unione e l'incarico ha durata pari al mandato del Presidente. Al fine di regolare i tempi e le modalità dell'esercizio delle funzioni l'Unione stipula apposita convenzione con il Comune, presso cui il segretario nominato è titolare di sede .

Al Segretario dell'Unione possono essere conferite, con provvedimento del Presidente, anche le funzioni di Direttore Generale.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28

Principi della partecipazione

L' "UNIONE DEI COMUNI VELINI" garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.

L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni o comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività; le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29

Finanza e fiscalità dell'Unione

L' "UNIONE DEI COMUNI VELINI" ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Il Presidente dell'Unione, con il supporto della struttura burocratica, cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 30

Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un

bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 31

Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32

Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'Organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art 33

Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un Istituto cassiere.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Norme Transitorie

Art. 34

Atti regolamentari

Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 35

Segretario provvisorio

Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario di uno dei Comuni partecipanti. Lo stesso viene incaricato in apertura di seduta, dal Sindaco che la presiede.

Art. 36

Fondo Spese

Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono immediatamente un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune, esso sarà successivamente quantificato con criteri oggettivi . Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno in corso

Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale possibile acquisizione di somme.

CAPO II

Norme Finali

Art 37

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi, comunque, i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute, anche con riferimento alle norme statali o regionali emanate e/o emanande.

Art. 38

Proposte di modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione a maggioranza assoluta.

Art. 39

Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco il quale illustra la proposta ed espone le motivazioni poste a base dell'urgenza di trattazione dell'argomento al n.1 dell'odg;

All'intervento del consigliere Franco Morinelli che chiede chiarimenti in merito all'utilità della costituenda Unione risponde il Sindaco il quale ribadisce che l'utilità più evidente consiste nella razionalizzazione della spesa derivante dalle economie di scala che si realizzano con l'ampliamento dei servizi ;

Il consigliere Morinelli propone, quindi, al Consiglio comunale di assumere l'impegno del controllo periodico della gestione della costituenda Unione;

Chiesta ed ottenuta la parola interviene il consigliere Cammarota Antonietta la quale esprime perplessità sulla scelta dei partners chiedendo le motivazioni che l'hanno determinata;

Al riguardo il Sindaco chiarisce che i Comuni di Pollica e San Mauro sono stati quelli che hanno risposto in maniera positiva e tempestiva all'invito della costituzione dell'Unione in considerazione dell'urgenza di provvedere al fine di evitare la perdita dei finanziamenti regionali a favore dell'associazionismo comunale ;

Interviene, di poi, il consigliere Daniele D'Aiuto il quale non condivide la scelta della costituzione dell'Unione in quanto ritiene inutile creare un altro ente distinto dal Comune per la gestione associata di servizi comunali cosa che potrebbe essere effettuata anche attraverso una semplice associazione dei comuni interessati.

Al consigliere D'Aiuto il Sindaco risponde ribadendo che, pur assicurando l'autonomia funzionale dell'Ente, l'Unione consentirà al Comune di fruire di maggiori possibilità di finanziamento rispetto all'associazione;

Chiesta ed ottenuta la parola interviene, infine, nella discussione il consigliere Eligio Biagio De Marco il quale, pur dichiarandosi favorevole all'iniziativa, chiede chiarimenti in merito ad alcuni punti dello Statuto come quello relativo alla nomina del rappresentante della minoranza in seno al consiglio dell'Unione;

Il Sindaco replica assicurando che l'elezione del rappresentante della minoranza sarà assicurata a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;

Dopo breve interruzione chiesta dal Vice Sindaco dr. Luigi Lista al fine di meglio approfondire l'argomento;

Si passa alla votazione palese, resa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti N.15

Voti favorevoli n.12

Astenuti n.3 (Cammarota Antonietta, D'Aiuto Daniele e Giordano Pasquale, sicuri di non pregiudicare l'efficacia del contributo ma perplessi per la nascente Unione)

Visto l'esito dell'eseguita votazione;

Preso atto dei pareri ex art.49 del TUEL n.267/2000 resi sulla proposta che precede;

DELIBERA

- 7) di costituire, per quanto esposto in premessa, insieme ai Comuni di Pollica e San Mauro Cilento una Unione dei Comuni per l'esercizio in forma associata e coordinata di alcune funzioni e servizi denominando l'Unione come segue: UNIONE DEI COMUNI VELINI;
- 8) di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Ente "UNIONE DEI COMUNI VELINI", negli schemi che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 9) di procedere a trasferire in capo alla costituenda UNIONE DEI COMUNI VELINI le seguenti funzioni: Asili nido, Gestione beni del patrimonio immobiliare, Polo catastale, Sit e cartografia, Anagrafe/statistica, Trasporto scolastico;
- 10) di conferire mandato al Sindaco a sottoscrivere, a nome e nell'interesse dell'Amministrazione l'Atto costitutivo dell'Unione;
- 11) di dare atto che l'Atto costitutivo allegato rappresenta lo schema contenente gli elementi essenziali e verrà integrato tecnicamente in sede di stipula;

Con separata votazione palese che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli N.12

Astenuti n.3 (Cammarota Antonietta, D'Aiuto Daniele e Giordano Pasquale)

la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GIORDANO DOMENICO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to DI FEO BIAGIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Anna Caruso

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, *28-11-2009*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to d.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

ADDI', *28-11-2009*



IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso

Anna Caruso

Si certifica che la suesata deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno *28-11-2009* Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to d.ssa Anna Caruso

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....I..... UFFICIOAA.GG.....
- SETTORE.....II.....UFFICIO.....RAG.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....